



CITTA' DI CARBONIA

Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 67 DEL 27-12-2023

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 31/12/2022, EX ART. 20 DEL D. LGS. N. 175 DEL 19/08/2016. SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA, D.LGS. 201/2022, ART.30.

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisette del mese di Dicembre, con inizio alle ore 14:43, nella sala delle adunanze, in seduta straordinaria di prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio comunale composto dal Sindaco e dai sotto elencati Consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Presente	Assente	N.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	MORITTU PIETRO	X		14	DIAFERIA VALENTINA	X	
2	FANTINEL FEDERICO	X		15	VELLA GIUSEPPE	X	
3	ARRU GIANLUCA	X		16	GIGANTI GIUSEPPE	X	
4	FLORIS GIACOMO	X		17	CAGGIARI ANTONIO	X	
5	CADONI ALESSIA	X		18	VINCIS RITA	X	
6	SPANU GIOVANNI	X		19	PIZZUTO LUCA	X	
7	PILI ALBERTO	X		20	SESTU MATTEO		X
8	FRATERNALE IVONNE	X		21	MEREU SANDRO		X
9	GUADAGNINI GIACOMO	X		22	LAI GIAN LUCA	X	
10	FRONTERRE' DIEGO	X		23	GARAU DANIELA		X
11	GRUSSU LUCA	X		24	ATZORI MONICA	X	
12	CARIA MANUELA	X		25	MELE DANIELE		X
13	CARIA SILVIA	X					

N Presenti: 21 N Assenti: 4

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa ANTONELLA MARCELLO

Il Presidente, Sig. FEDERICO FANTINEL, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull' oggetto sopra indicato.

Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno relativo alla proposta di deliberazione n. 67 del 21.12.2023 redatta dall'Ufficio Ragioneria ed avente ad oggetto "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2022, ex art. 20 del D. Lgs n. 175 del 19/08/2016. - Servizi pubblici locali di rilevanza economica, D. Lgs 201/2022, art. 30"

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.

Il Presidente, non essendoci interventi per dibattito e dichiarazioni di voto, pone in votazione il punto in oggetto.

La votazione, per appello nominale, ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti	21	
Consiglieri assenti	4	Sestu, Mereu, Garau, Mele
Consiglieri favorevoli	21	
Consiglieri contrari	0	
Consiglieri astenuti	0	

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- lo Statuto e il Regolamento Comunale;
- il T.U.E.L. – Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- Il parere dell'organo di revisione;
- l'esito della votazione;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. n. 67 del 21.12.2023 redatta dall'Ufficio Ragioneria ed avente ad oggetto "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2022, ex art. 20 del D. Lgs n. 175 del 19/08/2016. - Servizi pubblici locali di rilevanza economica, D. Lgs 201/2022, art. 30"

Viene posta in votazione l'immediata esecutività della delibera.

La votazione, per appello nominale, ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti	21	
Consiglieri assenti	4	Sestu, Mereu, Garau, Mele
Consiglieri favorevoli	21	
Consiglieri contrari	0	
Consiglieri astenuti	0	

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Approva l'immediata esecutività della delibera di approvazione della sotto riportata proposta di deliberazione

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 31/12/2022, EX ART. 20 DEL D. LGS. N. 175 DEL 19/08/2016. SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA, D.LGS. 201/2022, ART.30.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- in data 19/08/2016 è stato emanato il D. Lgs. 175, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (TUSP), successivamente integrato e modificato dal D. Lgs. n. 100 del 6/06/2017, dalla legge n. 205 del 27/12/2017, dalla legge n. 145 del 30/12/2018 e successivi e da ultimo dal D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106 del 23/07/2021, dalla L. 118 del 15/08/2022 e dalla L. 197 del 29 dicembre 2022;

- ai sensi del predetto TUSP (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Il Comune, fermo restando quanto prima indicato, può costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del TUSP, ossia:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (ex art. 193 del D. Lgs n. 50 del 2016, abrogato dal D. Lgs. 36 del 31/3/2023);

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato (ex art. 180 del D. Lgs n. 50 del 2016, abrogato dal D. Lgs. 36 del 31/3/2023), con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 del TUSP;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici, quali: amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 1, del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria di cui all'art. 24 comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, commi 1 e 2, del Testo Unico;

2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;

3) tra quelle previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del TUSP, ovvero delle precedenti;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del TUSP;

In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le medesime amministrazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP, devono approvare una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano adottato;

Il piano di analisi dell'assetto complessivo delle società e l'eventuale piano di razionalizzazione sono:

- a) comunicati alla struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche attraverso il Portale Tesoro;
- b) comunicati alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

ATTESO:

Che il Piano di razionalizzazione persegue l'obiettivo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa nonché il buon andamento dell'azione amministrativa;

Che il criterio di legittimità, che consente il mantenimento delle partecipazioni societarie viene individuato dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. nell'attività svolta dalla società medesima, per poi indagare su elementi economici e organizzativi dello strumento societario;

Che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con la deliberazione n. 77 del 10 giugno 2020 rileva che ai fini del mantenimento della partecipazione gli Enti dovranno valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4, del D.Lgs. n. 175/2016, ossia i cosiddetti "vincolo di scopo" e "vincolo di attività";

Che l'art. 4 comma 1, focalizzando l'attenzione sul tipo di attività rientrante nell'oggetto sociale, precisa che tali attività devono essere "strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (vincolo di scopo). L'art. 4, comma 2, prevede che le Amministrazioni possano costituire, acquisire o mantenere partecipazioni in società, dirette o indirette, esclusivamente per lo svolgimento delle attività elencate nel comma stesso (vincolo di attività), e che a tal fine (sempre Corte dei Conti Lombardia, Sezione Controllo, con la deliberazione n. 160 del 17 aprile 2019) "*non è sufficiente che la partecipazione sia idonea a garantire il perseguimento di finalità istituzionali dell'ente, ma la stessa deve essere a tal fine indispensabile*";

Che, ancora, il predicato della indispensabilità, legato alle partecipazioni coerenti con i fini istituzionali dell'Ente, va individuato sotto il profilo della indispensabilità dello strumento societario rispetto ad altre differenti forme organizzative, o alla scelta di fondo tra internalizzazione ed esternalizzazione (Corte di conti Campania – Sezione Controllo 240/2023/VSG e Corte dei conti Lombardia/6/2017/VSG del 19 gennaio 2017);

CONSIDERATO:

Che la Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei Conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

Che, questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2022;

TENUTO conto che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s. m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Carbonia e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in *house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società (art. 16, comma 3-bis);

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

DATO ATTO che sulla base delle indicazioni normative del citato Testo Unico risulta necessario:

a) effettuare una ricognizione delle partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31.12.2022 con la finalità di individuare le società che rientrino nel perimetro normativo delineato dallo stesso;

b) procedere alla verifica e all'analisi, anche attraverso apposite valutazioni da parte degli Uffici comunali competenti dei servizi affidati, secondo i criteri previsti dalla normativa;

c) individuare quelle partecipazioni per le quali occorre adottare apposite misure di razionalizzazione, quali fusioni, aggregazione o dismissione delle stesse in quanto non conformi alla nuova disciplina prevista dal T.U.S.P.;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15, T.U.S.P.;

RICHIAMATO l'art. 17, c. 5 del Dlgs n. 201/2022, nel quale è previsto che *“L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.”*

RILEVATO che:

- con deliberazioni del Consiglio comunale n. 20 del 23/03/2017 e n. 72 del 29/09/2017, si è proceduto alla ricognizione straordinaria del sistema delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Carbonia alla data del 23/09/2016, ex art. 24 del TUSP, e all'aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge n. 190 del 23/12/2014;

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 22/12/2022 si è proceduto alla nuova ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Carbonia alla data del 31/12/2021 e si è dato atto che la ricognizione effettuata non prevede un piano di razionalizzazione;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni normative e degli atti consiliari sopra richiamati:

- non essendo stato necessario adottare, nell'anno 2022 un piano di razionalizzazione, di conseguenza non si rende necessario predisporre la relazione sull'attuazione delle misure ivi previste;

- si rende necessario procedere, entro il 31 dicembre 2023, all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del TUSP, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica;

VISTE le linee guida predisposte dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

DATO ATTO che alla data del 31 dicembre 2022, il Comune di Carbonia deteneva le seguenti partecipazioni

societarie:

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione
ABBANO SPA	diretta	Gestione servizio idrico	0,7307905%
SO.MI.CA SPA	diretta	Gestione di servizi comunali e produzione di beni e di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.	100%

VISTE:

- la delibera di G.C. n. 222 del 29/9/2023 avente ad oggetto “Approvazione Referto controllo di Gestione – Esercizio 2022”, ed in particolare la sezione del Referto dedicata al “SISTEMA DI CONTROLLO DELLA SOCIETA’ PARTECIPATA”;

- la delibera di G.C. n. 299 del 20.12.2023, che approva il CONTROLLO ANALOGO relativo all’esercizio 2022 dal quale non emergono segnalazioni di criticità in ordine alla partecipazione So.Mi.Ca;

Dato atto che con nota Prot. n. 66386 del 17.11.2023, al fine di favorire le verifiche e l’adozione degli eventuali conseguenti provvedimenti, è stato richiesto, da parte del Dirigente del Settore Terzo, al Dirigente competente di relazionare in merito agli elementi indispensabili per la disamina che qui occorre:

1. Se i servizi forniti dalla partecipata So.Mi.Ca. S.p.A. sono strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Carbonia, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata dei servizi affidati;
2. Individuazione delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell’affidamento del servizio alla So.Mi.Ca S.p.A., anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.

VISTA la nota di risposta del Dirigente del V Settore, protocollo n. 69331 del 4/12/2023, ed allegata alla presente sotto la lettera B;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

VISTO l’esito della ricognizione effettuata, riportata nell’allegata Relazione Tecnica, (allegato A alla presente proposta), alla quale si rimanda;

RICHIAMATO l’art. 30 del d.lgs. n. 201/2022 dedicato al Riordino della disciplina dei Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica (TUSPL), recante “*Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali*”, il quale prevede che: “*1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell’efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli*

articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”

DATO atto pertanto che ai sensi dell'art. 30 citato:

- È previsto che i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti debbano effettuare annualmente la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;
- Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società *in house*, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli Enti affidanti;
- In sede di prima applicazione, la ricognizione è effettuata entro il 31 dicembre 2023;

Richiamato ancora l'art. 30, comma 2, che prevede che “*Nel caso di servizi [pubblici locali] affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente [ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori] costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016*”, la presente Relazione tecnica viene pertanto affiancata dalla parte di Ricognizione periodica sui servizi pubblici locali dedicata ai servizi affidati alla società in house So.Mi.Ca S.p.A., in particolare del Servizio Case dell'Acqua;

RITENUTO, sulla base delle prime indicazioni in merito che, riassumendo:

- la ricognizione va effettuata per tutti i servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati, anche se non siano stati già predisposti gli indicatori ex art. 7 o art. 8 del d.lgs. n. 201/2022 (la norma, infatti, richiede di compiere la ricognizione “tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9”, ma non li considera propriamente essenziali, nel caso in cui non siano stati redatti);
- tali servizi possono essere stati affidati tramite concessione ovvero in appalto (con esclusione dei servizi in economia);
- vanno inclusi i servizi affidati in house e sopra soglia affidati senza gara;

CONSIDERATO che per l'art. 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 201/2022, sono “*servizi di interesse economico generale di livello locale*” o “*servizi pubblici locali di rilevanza economica*”, “*i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale*”;

VERIFICATO che relativamente ai servizi pubblici locali a rete, è stata pubblicata nel sito dell'ANAC, nella nuova Sezione dedicata alla Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, la Tabella “*Atti e indicatori ARERA e ART - Art. 7 D.Lgs. n. 201/2022*”, che fornisce agli Enti Locali opportuni parametri, individuati dalle Autorità di Regolazione per gli ambiti di competenza, relativi ai costi di riferimento dei servizi, allo schema tipo di Piano Economico Finanziario, agli indicatori e ai livelli minimi di qualità dei servizi pubblici locali a rete (servizio idrico integrato, rifiuti, TPL su strada);

DATO atto che i servizi pubblici locali a rete, di rilevanza economica, attengono alle c.d. *utilities*, ossia:

Rifiuti

Idrico

Distribuzione del gas

TPL

mentre più difficile risulta l'individuazione di un perimetro fisso per i servizi locali di rilevanza economica non a rete;

PRESO atto che, per quanto attiene i servizi pubblici locali a rete ricadenti nella disciplina del TUSPL (Servizio idrico integrato, igiene ambientale, trasporto pubblico locale), la ricognizione di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022, ivi compresa la giustificazione del mantenimento dell'affidamento *in house*, è rimessa agli enti competenti;

DATO atto che il Servizio idrico è svolto dalla Società Abbanoa S.p.A. che risulta essere il gestore unico del Servizio Idrico Integrato per tutta la Regione Sardegna, a seguito dell'affidamento "in house providing", avvenuto con deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito (ATO), oggi Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS – consorzio obbligatorio), per effetto della legge regionale di riforma del settore (L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e ss. mm. e ii). Il servizio idrico integrato della Sardegna (S.I.I.) è un servizio pubblico essenziale di interesse generale somministrato in un unico ambito territoriale regionale. Il S.I.I. ha riunito, in applicazione alla normativa di settore, in una gestione unica, le precedenti numerose gestioni. Abbanoa SpA, nata il 22 dicembre 2005 dalla trasformazione di Sidris S.c. a r.l., a seguito della fusione delle società consorziate, è interamente partecipata da Enti Pubblici: il socio maggioritario è rappresentato dalla Regione Autonoma della Sardegna, nella misura del 70,94%, mentre 342 Comuni sardi detengono il resto delle azioni, nella percentuale complessiva del restante 29,06%. Per quanto appena esposto si conferma la natura di partecipazione obbligatoria della società Abbanoa S.p.A., in quanto trattasi di compagine societaria in house providing, costituita per la gestione d'ambito del servizio idrico integrato, in attuazione della disciplina regionale in materia;

VISTO il Decreto Direttoriale del 31 agosto 2023 (linee guida e indici di qualità per la regolamentazione dei servizi pubblici locali non a rete) approvato dal Ministero delle imprese e del Made in Italy che adotta le linee guida per la redazione del piano economico-finanziario e gli indici di qualità dei servizi a cui gli Enti Locali potranno attenersi per l'adozione degli atti necessari alla regolamentazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete (di rilevanza economica);

DATO atto che, in fase di prima applicazione, le linee guida e gli indici individuati dal predetto decreto riguardano o i seguenti servizi:

- impianti sportivi (eccezion fatta per gli impianti a fune espressamente esclusi dall'art. 36 del D.Lgs. n. 201/2022);
- parcheggi;
- servizi cimiteriali e funebri, qualora erogati come servizi pubblici locali;
- luci votive;
- trasporto scolastico;

RICHIAMATA inoltre la catalogazione dei servizi effettuata dall'ANAC nel "Manuale utente - Trasparenza dei Servizi Pubblici Locali", pubblicato sul proprio portale, per l'utilizzo delle funzionalità messe a disposizione dalla nuova piattaforma della Trasparenza SPL;

DATO atto che nell'elencazione fornita da ANAC, appare difficile classificare come servizi pubblici locali alcuni dei servizi ivi indicati, quali ad esempio la riscossione dei tributi o i servizi amministrativi, che sono tipicamente servizi strumentali (come ormai acclarato dalla giurisprudenza: cfr. CDS, Sez. IV 5/03/2008 n. 2008 per la riscossione tributi), e che pertanto non costituiranno oggetto della analisi di cui al presente atto. In generale, da giurisprudenza consolidata, per il Consiglio di Stato (cfr. CDS, Sezione V, 12/06/2009, n. 3766) sono strumentali tutti quei servizi erogati da società ed enti a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali e che, quindi, sono svolti in favore della pubblica amministrazione, al contrario dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente bisogni o esigenze della collettività;

DATO atto in ogni caso e in linea generale che, deve essere l'ente locale a verificare quali servizi erogati ai cittadini rientrino nel novero dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, tenendo conto della realtà territoriale e anche dell'onere dell'adempimento;

DATO atto che i suddetti documenti saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente e verranno trasmessi contestualmente all'ANAC, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL", dando evidenza della data di pubblicazione;

RICHIAMATA la nota Prot. n. 69430 del 4/12/2023 con la quale il Dirigente del Settore Terzo, inoltrava formale

richiesta a tutti i Dirigenti competenti di redigere, ognuno per la propria competenza, e di trasmettere la relazione ex. Art. 30 D.Lgs. n. 201/2022 al 31/12/2022;

VISTE le note:

- Prot. 71508 del 18/12/2023 del Dirigente del Settore Quinto (Servizio Case dell'acqua)
- Prot. 72018 del 19/12/2023 del Dirigente della Polizia Locale (Servizio Parcheggi a pagamento)
- Prot. 71516 del 18/12/2023 del Dirigente del Settore 1 (Servizio Ristorazione e Trasporto Scolastico)
- Prot. 71524 del 18/12/2023 del Dirigente del Settore Quarto (Servizio asilo nido)

Con le quali, ciascun Dirigente, nell'ambito delle proprie competenze, ha predisposto apposita relazione in merito ai Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica affidati al proprio Settore. Tutte le relazioni indicate sono allegata alla presente sotto le lettere C, D, E, F, G;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, espressi dalla Dirigente del Servizio finanziario;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE AL CONSIGLIO

Per i motivi indicati in premessa, che qui si danno integralmente riportati

1. di approvare la ricognizione, al 31/12/2022, delle società in cui il Comune di Carbonia detiene partecipazioni dirette e indirette, come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, analiticamente dettagliata nella Relazione Tecnica allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);
2. di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
3. di prendere atto che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate;
4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate interessate;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti Sezione di Controllo;
6. di allegare l'Appendice (allegato C) "Ricognizione periodica sui servizi pubblici locali dedicata ai servizi affidati alla società in house So.Mi.Ca S.p.A."
7. di approvare altresì i risultati della ricognizione sulla situazione gestionale dei suddetti servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati con riferimento alla situazione esistente al 31/12/2022 di cui alle allegare relazioni alla presente delibera (Allegati D-E-F-G) che ne formano parte sostanziale ed integrante;
8. di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

IL SINDACO
(Dott. Pietro Morittu)

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
FEDERICO FANTINEL

IL SEGRETARIO GENERALE
ANTONELLA MARCELLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.